



Comune di Ardara

Provincia di Sassari

**Regolamento per la concessione di contributi per
favorire la partecipazione delle imprese a fiere e mostre
in Italia e all'estero**



Approvato con Deliberazione del C.C. n. 09 del 03.10.2024

Sommario

Art. 1 – Finalità	1
Art. 2 – Manifestazioni riconosciute ai fini del contributo	1
Art. 3 – Beneficiari.....	1
Art. 4 – Spese ammissibili ed escluse	1
Art. 5 – Presentazione della Preventiva Comunicazione di Partecipazione	2
Art. 6 – Presentazione della Domanda di Contributo.....	2
Art. 7 – Esame della “Domanda di Contributo” e ammissione al contributo	3
Art. 8 – Misura del contributo	4
Art. 9 – Cause di Irricevibilità	5
Art. 10 – Cause di Inammissibilità.....	5
Art. 11 – Regime di Concessione: De minimis	6

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Ardara oltre alle iniziative organizzate direttamente, mette a disposizione delle imprese, con sede legale e/o operativa nel territorio di propria competenza, contributi a fondo perduto allo scopo di favorire la partecipazione a Fiere e Mostre in Italia e all'estero per la promozione del territorio di Ardara o dei suoi prodotti, nel rispetto della legislazione vigente "*de minimis*".

Art. 2 – Manifestazioni riconosciute ai fini del contributo

1. Sono ammesse al contributo le manifestazioni, Fiere, Mostre, BtoB e attività affini svolte in Italia e all'estero alle quali le imprese partecipano con uno spazio fisico dedicato.
2. Non sono ammesse al contributo le manifestazioni, Fiere, Mostre, BtoB e attività affini organizzate in modalità digitale.
3. Non è riconosciuta ai fini del contributo la partecipazione a convegni, seminari informativi o iniziative simili, né la partecipazione a Mostre, Fiere, BtoB nella veste di semplici visitatori.

Art. 3 – Beneficiari

1. Sono soggetti finanziabili le imprese che abbiano i seguenti requisiti generali:
 - siano regolarmente iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Sassari;
 - abbiano la sede legale od operativa nel territorio del Comune di Ardara;
 - siano attive, non siano assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata al momento della presentazione della domanda;
 - siano in regola e rispettino quanto previsto dai Regolamenti "*de minimis*" di cui all'art. 11;
 - l'accesso al fondo fiere, di norma, è riservato solo alle aziende che veicolano il logo del Comune di Ardara. L'utilizzo del logo non costituisce diritto all'ottenimento del contributo.

Art. 4 – Spese ammissibili ed escluse

1. Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute dall'impresa richiedente per:
 - affitto dello spazio espositivo, allestimento e servizi fieristici di supporto;
 - iscrizione alle piattaforme digitali e altri servizi fieristici forniti dagli organizzatori;
 - trasporto dei prodotti/materiali da esporre, incluso il noleggio del furgone/camion;
 - viaggio effettuato con ferroviari, aerei o navali con il limite massimo di 2 rappresentanti per impresa richiedente;
 - pedaggi autostradali e carburante (calcolato su 1/5 del costo della benzina per Km) per raggiungere lo spazio espositivo dalla propria sede operativa;

- spese di solo pernottamento con il limite di importo massimo di euro 300,00 al giorno per impresa richiedente nel limite di massimo euro 200,00 a persona;
2. Sono escluse le spese per:
- Taxi e noleggio auto;
 - tram, metropolitana, autobus e altri mezzi di trasporto non indicati tra le spese ammissibili;
 - colazioni, pasti o altre consumazioni;
 - hostess e interpretariato;
 - materiale promozionale, packaging, ecc.;
 - tutto quanto non specificatamente previsto tra le spese ammissibili.

Art. 5 – Presentazione della Preventiva Comunicazione di Partecipazione

1. Esclusivamente per l'annualità 2024, non dovrà essere presentata alcuna comunicazione di partecipazione, ma si dovrà procedere direttamente alla richiesta di erogazione del contributo.
2. Dall'annualità 2025 in poi, i soggetti interessati ad accedere ai contributi, di cui al presente regolamento, dovranno presentare la "*Comunicazione di Partecipazione*", preferibilmente, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione cui intendono partecipare, utilizzando la modulistica e le istruzioni presenti sul sito dell'Ente <https://www.comune.ardara.ss.it>
3. L'Ufficio competente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di partecipazione, invita l'azienda al ritiro del Totem, contenente il logo del Comune e i roll-up promozionali da veicolare durante la manifestazione cui partecipa.
4. In caso di ritardo nell'invio della Comunicazione di partecipazione da parte dell'impresa, l'Ufficio competente non garantisce la trasmissione del relativo invito al ritiro del Totem e materiale promozionale del Comune.

Art. 6 – Presentazione della Domanda di Contributo

1. La "*Domanda di Contributo*" va presentata a manifestazione conclusa.
2. La "*Domanda di Contributo*" deve essere trasmessa, a pena di irricevibilità:
 - secondo le modalità pubblicate nel sito Istituzionale dell'Ente, <https://www.comune.ardara.ss.it>;
 - secondo il modello pubblicato sul sito [Istituzionale](https://www.comune.ardara.ss.it) dell'Ente <https://www.comune.ardara.ss.it>, firmato dal legale rappresentante dell'impresa.
3. La "*Domanda di Contributo*" deve pervenire entro 45 giorni solari dalla data di chiusura della manifestazione cui si è partecipato.
4. Nel caso in cui la manifestazione si svolga nel mese di dicembre la domanda di contributo deve pervenire entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

5. Le domande pervenute oltre i termini indicati sono considerate inammissibili e, pertanto, escluse dal contributo.
6. Alla "*Domanda di Contributo*" deve essere allegata la seguente documentazione:
 - copia dei documenti di spesa per i quali si richiede il contributo, riportate nel rendiconto analitico. Le fatture relative alle spese ammissibili devono contenere il dettaglio delle singole voci di spesa e devono essere correlate alla manifestazione cui si è partecipato. Le forme di quietanza ammesse sono le seguenti:
 - copia ricevuta bancaria da cui risulti l'effettivo pagamento da parte dell'impresa richiedente (non è sufficiente l'ordine di pagamento);
 - copia dell'estratto conto intestato all'impresa richiedente (o al suo rappresentante legale/titolare) dove compaia il chiaro riferimento al pagamento della spesa di cui si chiede il rimborso (la voce andrà evidenziata all'interno dell'estratto conto) e oscurate le altre transazioni non pertinenti;
 - foto dello stand aziendale che documenti l'esposizione del totem contenente il logo del Comune;
 - copia della domanda di adesione inoltrata all'Ente fiere o altro Ente organizzatore (*a partire dal 2025*);
7. I documenti di pagamento, se redatti in lingua diversa da quella italiana, inglese, francese o spagnola, devono essere tradotti in lingua italiana.
8. Nel caso in cui la valuta utilizzata fosse diversa dall'euro, occorre indicare i tassi di cambio correnti nel periodo di emissione del documento di spesa, desumibili dai documenti di cambio valuta; in assenza l'Ufficio competente rileverà il cambio valuta attraverso portali web.

Art. 7 – Esame della "Domanda di Contributo" e ammissione al contributo

1. L'esame della "*Domanda di contributo*" avverrà a cura dell'Ufficio Amministrativo – Affari Generali del Comune di Ardara.
2. L'Ufficio competente, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, ne verifica la completezza e il contenuto:
 - a) Se la documentazione è completa, conclusa l'istruttoria, si adotta l'atto per la liquidazione.
 - b) Se la documentazione è incompleta, o sono necessari chiarimenti/regolarizzazioni, il funzionario incaricato invia comunicazione scritta al richiedente, fissando un termine di 15 giorni solari, entro il quale l'impresa interessata dovrà fornire la documentazione integrativa o i chiarimenti/regolarizzazioni richiesti.
3. In caso di mancata o insufficiente risposta dell'interessato, entro il termine prestabilito, verrà trasmesso un preavviso di rigetto, ai sensi della L. 241/90, fissando un termine di **10 giorni solari** entro cui l'impresa può presentare osservazioni, memorie e/o

controdeduzioni, eventualmente anche corredate da documentazione, relative alle mancanze evidenziate.

- L'ammissione del contributo e l'ammontare dello stesso, come pure l'inammissibilità della richiesta, saranno determinati con atto del Responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali, nei limiti del fondo stanziato con deliberazione della Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G. e nel rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento;
- In caso di incapienza del fondo, le istanze che non possono essere immediatamente soddisfatte saranno poste in lista d'attesa e riesaminate nell'ipotesi di ricostituzione del fondo stesso o nel caso in cui si verifichino revoche e/o rinunce al contributo da parte di soggetti ammessi: in questo caso, i richiedenti non potranno vantare alcun diritto. Nello specifico, si precisa che le istanze saranno istruite in ordine di arrivo al Protocollo dell'Ente e, pertanto, liquidate rispettando prioritariamente il medesimo ordine;
- Qualsiasi comunicazione inerente al procedimento, sarà notificata all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio competente tramite posta certificata (PEC), ad un indirizzo (PEC) che dovrà essere dichiarato dal richiedente nella "Domanda di Contributo". In assenza dell'indicazione della casella PEC verrà utilizzata quella depositata presso il registro delle imprese.
- Il Comune di Ardara non assume alcuna responsabilità per l'indicazione di PEC non corretta e/o non presidiata o non depositata al registro delle imprese.

Art. 8 – Misura del contributo

1. Per le manifestazioni alle quali le imprese partecipano con un proprio spazio dedicato, la misura del contributo alle spese sostenute, tra quelle ritenute ammissibili dal presente regolamento, non potrà essere superiore al:
 - 100% delle spese ammissibili per le manifestazioni svolte in Sardegna con una distanza superiore ai 100 Km dalla propria sede operativa;
 - 100% delle spese ammissibili per le manifestazioni svolte in Italia e virtuali;
 - 100% delle spese ammissibili per le manifestazioni svolte all'estero.
2. Il contributo massimo concedibile per la partecipazione alle manifestazioni di cui al precedente art. 2 è pari a:
 - € 500,00 per ogni manifestazione a cui si partecipa nel territorio della Sardegna, con una distanza superiore ai 100 Km dalla propria sede operativa;
 - € 1.500,00 per ogni manifestazione a cui si partecipa nel resto dell'Italia;
 - € 2.000,00 per ogni manifestazione a cui si partecipa all'estero;
3. Ciascuna impresa, con riferimento alle manifestazioni cui partecipa nell'arco di un anno solare, potrà ricevere un contributo complessivo massimo annuo pari a:

- € 1.000,00 se l'impresa partecipa solo a manifestazioni nel territorio della Regione Sardegna oltre i 100 km dalla propria sede operativa;
 - € 2.000,00 se l'impresa partecipa anche a manifestazioni nel resto d'Italia;
 - € 2.500,00 se l'impresa partecipa anche a manifestazioni all'estero.
4. In caso di contributi concessi anche da altri soggetti l'intervento finanziario sarà riferito solo alle voci di spesa non finanziate da questi ultimi. Onde evitare sovrapposizioni con l'attività promozionale della R.A.S., delle agenzie regionali e C.C.I.A.A. Sassari, le spese di compartecipazione a stand sub concessi dai citati Enti non saranno ammissibili ai fini della rendicontazione del fondo comunale.

Art. 9 – Cause di Irricevibilità

1. La domanda di contributo è irricevibile nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto delle modalità di trasmissione pubblicate nel sito Istituzionale del Comune di Ardara.
 - b) mancato utilizzo della modulistica/format disponibile sul sito Istituzionale del Comune di Ardara <https://www.comune.ardara.ss.it>;
 - c) domanda di contributo non firmata dal titolare/legale rappresentante;
 - d) assenza del documento di identità del titolare/ legale rappresentante dell'impresa, in caso di firma autografa;
2. Al verificarsi di una delle cause di irricevibilità, l'Ufficio competente non procede all'istruttoria e invia la comunicazione di irricevibilità invitando l'impresa a trasmettere una regolare domanda di contributo.

Art. 10 – Cause di Inammissibilità

1. La domanda di contributo è inammissibile nei seguenti casi:
 - partecipazione a eventi non riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;
 - mancato possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - domande incomplete o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti nel modulo reso disponibile sul sito dell'Ente camerale nonché quelle prive della documentazione necessaria;
 - mancata presentazione della domanda di adesione inoltrata all'Ente fiere o altro Ente organizzatore, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;
 - domanda pervenuta oltre i termini indicati all'art. 6 del presente regolamento;
 - mancata o insufficiente risposta al preavviso di rigetto, di cui all'art.7 del presente regolamento.
2. Al verificarsi di una delle cause di cui al presente articolo, la domanda sarà dichiarata inammissibile con atto del Responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali.

Art. 11 – Regime di Concessione: De minimis

1. Il contributo è erogato in regime "*de minimis*":
 - alle imprese che svolgono attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti "*de minimis*" contenute nel Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "*de minimis*" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013 e sue modifiche ed integrazioni fatta salva la verifica, della disponibilità della dotazione finanziaria presso il competente Ministero e/o Assessorato regionale.
 - alle imprese operanti nel settore della pesca, gli aiuti, verranno concessi in regime "*de minimis*" ai sensi del Regolamento UE 717/2014 (o successivi) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in GUUE serie L n. 190/45 del 26.06.2014 e sue modifiche ed integrazioni fatta salva la verifica, della disponibilità della dotazione finanziaria presso il competente Ministero e/o Assessorato regionale.
 - alle imprese artigiane in generale che promuovono i propri prodotti in fiera;
 - alle imprese degli altri settori, comprese quelle che svolgono attività nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti "*de minimis*" contenute nel Regolamento UE 2023/2831 (o successivi) della Commissione del 13/12/2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "*de minimis*" pubblicato in GUUE serie L del 15.12.2023 e sue modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento recepisce e si adegua in automatico agli aggiornamenti e alle nuove edizioni dei regolamenti comunitari in tema "*de minimis*".